

Comitato bolognese Scuola e Costituzione
Via Marconi 67, 40122, Bologna,
scuola.constituzione@iperbole.bologna.it
www.scuolaecostituzione.it

Bologna 11 ottobre 2010
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia di Bologna
Ai Consigli di Istituto e ai Collegi dei docenti
Al Direttore generale dell'USR E.R. Dott. Limina

OGGETTO: ATTIVITA' DEI NON AVVALENTISI DELL'I.R.C.

Il nostro Comitato, fondato ufficialmente nel 1991, è sorto per tutelare i diritti di chi non si avvale dell'I.R.C. nella scuola pubblica. Ad esso aderiscono genitori e cittadini, la Chiesa evangelica metodista, la Comunità ebraica, la Chiesa cristiana avventista, la C.G.I.L. scuola, la U.I.L. scuola, F.N.I.S.M., U.D.S..

Ci pare necessario puntualizzare brevemente le questioni attinenti all'insegnamento di religione cattolica e ai diritti di chi non se ne avvale, soprattutto in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2749 del 7/05/10, che ha innescato poi le precisazioni contenute nella C.M. 59/10 e nella recente circolare dell'U.S.R del 29/09/10 a firma del Dott. Limina.

La circolare dell'USR costituisce un importante passo nella direzione di garantire che **“All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione cattolica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”**. (art. 310 c.3 del D.lvo 297/94)

La circolare presenta d'altra parte alcune ambiguità che necessitano di chiarimento richiamando la normativa in vigore, che è la stessa dal 1991, e facendo riferimento prima di tutto al dettato costituzionale e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992:

- “i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi”;
- **la laicità dello Stato** è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
- il principio di laicità implica garanzia dello Stato per **la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione**;
- **la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano**;
- **l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori** (artt. 19 e 30 della Costituzione);
- **la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. “La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione”**;
- **“lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale..”**
- **“Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza...da quello delle libere richieste individuali all'organizzazione scolastica.”**

Le sentenze e le circolari ministeriali prevedono che:

1. **Non vi sia regime di opzionalità fra l'insegnamento di religione cattolica e le attività cosiddette alternative**, ma che deve essere garantita la libera scelta fra avvalersi o meno e a

- chi non si avvale le scuole devono offrire un ventaglio di 4 possibilità: attività didattiche e formative, studio individuale assistito, studio non assistito, uscita dalla scuola;
- deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l'attività che i loro genitori hanno scelto liberamente nel modulo a loro consegnato.** Le attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche; non è consentito trasformare a posteriori una scelta in un'altra;
 - il Collegio dei docenti deve programmare le attività didattiche e formative da sottoporre alla libera scelta dei genitori per l'a.s. 2010/11; le attività didattiche e formative e lo studio individuale assistito devono essere svolti da personale docente incaricato specificamente dalla scuola;**
 - le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo** (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori). L'attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l'IRC, **“quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche”** (vedi sentenze della Corte n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992.);
 - la collocazione oraria** dovrà permettere a chi non si avvale la non frequenza della scuola, anche nella scuola dell'infanzia ed elementare; **in ogni caso non va discriminata in alcun modo la scelta di uscita dalla scuola che deve essere considerata alla pari delle altre e derivante da quella interrogazione di coscienza il cui unico oggetto è la tutela della libertà di religione;**
 - l'intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa che “nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, **il voto espresso dall'insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale**”. Alla luce della richiamata sentenza del CdStato anche il docente incaricato delle attività didattiche e formative per gli alunni non avvalentisi procederà in modo analogo. Né fa testo quanto affermato all'art. 2 del DPR 122/09 emanato prima della suddetta sentenza, che in modo ambiguo pare avvallare una mancata presenza di tale docente in sede di valutazione intermedia e finale;
 - ai sensi dell'art. 309 del T.U. D.lgs. 297/94 la valutazione di religione cattolica va espressa con modulo a parte dalla pagella scolastica.** Allo stesso modo va previsto analogo modulo per la valutazione delle attività didattiche e formative;
 - non è ammesso lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico (sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93;**
 - è illegittimo utilizzare i docenti incaricati di seguire l'attività di chi non si avvale per supplenze in classi mancanti di titolare. E' parimenti illegittimo utilizzare l'insegnante di religione cattolica per supplenze in classi nelle quali vi siano alunni non avvalentisi.**

In conclusione ci appelliamo alla responsabilità dei Dirigenti scolastici inerenti l'obbligo di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità di istruzione, senza discriminazioni di religione, lingua, condizione fisica e sociale, affinché, soprattutto in questi momenti così difficili per un futuro di civile convivenza fra tutti i cittadini, sappiano riaffermare la funzione costituzionale della Scuola statale, espressione di uno Stato laico e pluralista, garante delle libertà fondamentali.

Ringraziando per l'attenzione, dichiariamo la nostra disponibilità ad ulteriori momenti di approfondimento delle questioni trattate e porgiamo distinti saluti.

Vi informiamo che tutta la normativa di riferimento è reperibile all'indirizzo

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/index.htm>

Bruno Moretto, segretario responsabile del Comitato bolognese Scuola e Costituzione.